

DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2015
11/2015/R/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA REMUNERAZIONE DELLE RETI ELETTRICHE IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. OGGETTO DI INSERIMENTO NELL'AMBITO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 gennaio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito: legge di stabilità 2015);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (come modificato ed integrato dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: *TIT*).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015, al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale (di seguito: *RTN*) e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalità alla medesima *RTN*, prevede, tra l'altro, che:
 - a) “le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale” e che “l'efficacia del suddetto

- inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale...”;
- b) la società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito: FSI S.p.A.) fornisca all'Autorità “i dati e le informazioni necessari alle determinazioni della medesima Autorità”;
 - c) l'Autorità, nei successivi trenta giorni dalla ricezione completa dei dati e delle informazioni di cui alla precedente lettera b), “definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale [...], anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello Sviluppo Economico”;
 - d) l'Autorità, “ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, [...] definisce il capitale investito netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale” di proprietà di Ferrovie;
 - e) infine, il valore del capitale investito netto determinato dall'Autorità “rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione”;
- ai sensi del comma 22.1 del TIT, la remunerazione del capitale investito netto per il servizio di trasmissione avviene a condizione che detti investimenti contribuiscano all'efficienza e alla sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità, in una logica di effettiva utilità per il sistema dei medesimi investimenti.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazioni del 30 dicembre 2014 (prot. Autorità A/61 del 2 gennaio 2015) e del 13 gennaio 2015 (prot. Autorità A/1389 del 15 gennaio 2015), FSI S.p.A. ha trasmesso all'Autorità dati e informazioni relative agli *asset* oggetto di inserimento nell'ambito della RTN ai sensi della legge di stabilità 2015, unitamente ad una stima del valore di tali *asset*, nonché ad una stima dei costi operativi attuali e sorgenti associati ai medesimi *asset*;
- dall'esame preliminare dei dati e delle informazioni di cui sopra è emersa la necessità di svolgere approfondite analisi, sia di natura contabile/regolatoria, sia di natura tecnico/funzionale, anche al fine di verificare i “*benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale*” derivanti dall'inclusione delle reti FSI S.p.A. nella RTN;
- le suddette verifiche dei benefici potenziali per il sistema richiedono, in via preliminare, specifiche valutazioni da parte di Terna S.p.A., nella sua funzione di gestore del sistema di trasmissione nazionale e di responsabile della predisposizione, ai sensi del decreto legislativo 93/11, del Piano decennale di sviluppo;

- le attività dell’Autorità previste dall’articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015, si configurano come propedeutiche all’acquisizione della rete in alta e altissima tensione di FSI S.p.A. da parte del gestore del sistema di trasmissione; e che solo in esito al perfezionamento della suddetta acquisizione la medesima rete è inserita a tutti gli effetti nella *RTN*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- RSE S.p.A. dispone di significative e documentate competenze, riconosciute in ambito nazionale e internazionale, sulle materie di natura tecnica di interesse del presente procedimento e di documentate esperienze di partecipazione nell’ambito di progetti internazionali di ricerca sulle valutazioni di efficacia degli *asset* di trasmissione elettrica; e che RSE S.p.A. ha attivato, nell’ambito della Ricerca di Sistema, linee di studio sia sullo sviluppo del sistema elettrico che della rete di trasmissione nazionale, in particolare fornendo un supporto tecnico-scientifico anche all’Autorità, anche di carattere metodologico, in relazione all’analisi costi-benefici del Piano decennale di sviluppo della *RTN* predisposto dal gestore del sistema di trasmissione;
- il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia si propone quale struttura di eccellenza nella ricerca scientifica e applicata, composto da personale che vanta curricula di elevato profilo accademico, con importanti esperienze pregresse in materia di contabilità regolatoria, separazione contabile e meccanismi specifici di riconoscimento dei costi ai fini regolatori, sviluppate anche nell’ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l’Autorità nel 2012; in particolare il suddetto Dipartimento ha fornito supporto tecnico-scientifico all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico tra l’altro sullo sviluppo metodologico ed operativo delle perequazioni specifiche aziendali, incluse le problematiche connesse alla valutazione con il metodo del costo storico rivalutato degli *asset* oggetto di regolazione tariffaria.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini dell’attuazione, per le parti di competenza, dell’articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015, avviare con urgenza un procedimento per la valorizzazione della remunerazione degli *asset* di proprietà di FSI S.p.A. oggetto di inserimento nell’ambito della *RTN*, al fine di determinarne il capitale investito netto, gli ammortamenti e i costi operativi attuali e sorgenti, tenendo conto dei vincoli introdotti dalla legge e in coerenza con i criteri di regolazione tariffaria di cui al *TIT*;
- in relazione alle analisi sui dati forniti da FSI S.p.A., propedeutiche alle verifiche di competenza dell’Autorità:
 - a) richiedere a Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione, valutazioni specifiche in relazione ai benefici netti

- potenziali, per il sistema elettrico nazionale, derivanti dall'inclusione delle reti FSI S.p.A. nella RTN;
- b) costituire una commissione indipendente di esperti (di seguito: Commissione di esperti) che, sotto il coordinamento del responsabile del procedimento, effettui l'analisi dei dati e delle informazioni di natura tecnica e contabile trasmessi da FSI S.p.A. nonché la verifica delle valutazioni sviluppate da Terna S.p.A. ai sensi della precedente lettera a);
- individuare, ai fini della composizione della Commissione di cui al precedente alinea, figure professionali di comprovata specializzazione ed esperienza, con particolare riferimento al funzionamento e allo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione, alla contabilità regolatoria e al riconoscimento dei costi ai fini tariffari;
 - prevedere che i componenti della Commissione di esperti, nell'espletamento delle loro funzioni, riferiscano in modo pieno ed esclusivo all'Autorità e che non abbiano in essere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con le società o i gruppi societari coinvolti nel presente procedimento e quindi le società FSI S.p.A. e Terna S.p.A., né si trovino per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti;
 - prevedere che i componenti della Commissione di esperti possano essere individuati – nel numero di due per ciascun ente – tra i docenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia – Dipartimento di Management, con riferimento agli aspetti attinenti alla contabilità regolatoria e al riconoscimento dei costi ai fini tariffari e, tra il personale esperto di RSE S.p.A., con riferimento agli aspetti relativi al funzionamento e allo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione

DELIBERA

Articolo 1

Avvio del procedimento

- 1.1 È avviato un procedimento per la definizione della remunerazione degli *asset* di trasmissione di energia elettrica di proprietà della FSI S.p.A. oggetto di inserimento nell'ambito della *RTN* ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015, al fine di determinarne il capitale investito netto, gli ammortamenti e i costi operativi attuali e sorgenti, tenendo conto dei vincoli introdotti dalla legge, ivi compresi i benefici potenziali per il sistema elettrico, e in coerenza con i criteri di regolazione tariffaria di cui al *TIT*.
- 1.2 Le attività di analisi e verifica di natura specialistica oggetto del procedimento di cui al precedente comma 1.1 sono svolte con l'ausilio della Commissione di

esperti di cui al successivo articolo 2, sottoposta al coordinamento del responsabile del procedimento.

- 1.3 Il termine del procedimento è fissato al 31 marzo 2015.
- 1.4 Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione.

Articolo 2

Commissione indipendente di esperti

- 2.1 È istituita una Commissione indipendente di esperti per le analisi e le verifiche, in nome e per conto dell'Autorità, necessarie alla valorizzazione degli *asset* di trasmissione di energia elettrica di proprietà della FSI S.p.A. oggetto di inserimento nell'ambito della *RTN* ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015.
- 2.2 La Commissione, di cui al comma 2.1, riferisce in modo pieno ed esclusivo all'Autorità ed è composta da:
 - a) due esperti di RSE S.p.A. per le verifiche di natura specialistica in materia di funzionalità tecnica degli *asset* oggetto di inserimento nella *RTN* e dei relativi benefici, nonché dei costi operativi attuali e sorgenti;
 - b) due esperti dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Management, per le analisi di natura contabile sui dati patrimoniali ed economici trasmessi da FSI S.p.A., nonché sui costi operativi attuali e sorgenti.
- 2.3 I nominativi degli esperti di cui al precedente comma sono proposti dai medesimi enti alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
- 2.4 Decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della proposta di cui al 2.3, in assenza di obiezioni motivate, la medesima si intende approvata.
- 2.5 La Commissione di cui al comma 2.1, sotto il coordinamento del responsabile del procedimento:
 - a) analizza e valuta i dati e le informazioni trasmessi da FSI S.p.A. e Terna S.p.A. nell'ambito del presente procedimento ai sensi del comma 2.2;
 - b) trasmette alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità le proprie valutazioni.
- 2.6 La Commissione nomina, tra i suoi componenti, un membro con funzioni di segretario verbalizzante, che opera al fine di favorire l'efficace e tempestivo espletamento dei compiti della Commissione, la quale agisce sotto il coordinamento del responsabile del procedimento. La medesima Commissione resta in carica sino alla conclusione del presente procedimento.

- 2.7 L'onere per il funzionamento della Commissione di esperti è posto in capo a Terna S.p.A. Tale onere è fissato in complessivi euro 60.000 (sessantamila), oltre all'IVA.
- 2.8 L'importo, di cui al precedente comma 2.7, è ripartito in parti uguali tra gli esperti medesimi. Nessun ulteriore compenso o riconoscimento può essere ammesso.
- 2.9 Ai fini di disciplinare il rapporto tra Terna S.p.A. e ciascun componente della Commissione, la medesima Terna S.p.A. predispone, entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, uno specifico contratto tipo. Detto contratto tipo è trasmesso al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità e ai componenti della Commissione, come individuati ai sensi del presente provvedimento.
- 2.10 Il contratto-tipo, di cui al comma precedente, è predisposto nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a) la disciplina del rapporto tra l'impresa e l'esperto è informata al principio di autonomia dell'esperto medesimo ed è volta ad assicurarne in concreto l'indipendenza di giudizio;
 - b) non sono ammessi compensi diversi ovvero ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo, qualunque ne sia la forma e/o la natura;
 - c) in capo agli esperti sono previsti stringenti obblighi di riservatezza a proposito dei fatti, delle informazioni, dei documenti o di quant'altro avranno comunicazione o verranno a conoscenza nello svolgimento dell'attività di verifica;
 - d) l'esperto, in via preventiva, al momento della sottoscrizione del contratto, dichiara di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse;
 - e) l'esperto si impegna, per tutto il periodo in cui è membro della Commissione, a non intrattenere attività professionale o di consulenza diretta con FSI S.p.A. e Terna S.p.A. ovvero con società appartenenti ai medesimi gruppi societari.

Articolo 3

Richiesta di informazioni a Terna S.p.A.

- 3.1 La società Terna S.p.A., ai fini del presente procedimento, trasmette all'Autorità, entro il 16 febbraio 2015, una relazione contenente dettagliate valutazioni in relazione ai benefici netti potenziali per il sistema elettrico nazionale derivanti dall'inserimento degli *asset* di FSI S.p.A. nell'ambito della *RTN* ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2015.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico;
- 4.3 Il presente provvedimento è trasmesso alle società FSI S.p.A., Terna S.p.A., all'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Management e a RSE S.p.A..

22 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni